



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.07.2000
COM(2000) 468 definitivo

2000/0194(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. FINALITÀ E OGGETTO DELLA DIRETTIVA PROPOSTA

L'obiettivo della presente proposta è istituire un quadro comune a tutta l'UE per la determinazione e la gestione dell'esposizione al rumore ambientale. L'opinione pubblica continua ad essere fortemente preoccupata dall'esposizione all'inquinamento acustico, nonostante la regolamentazione UE delle sorgenti di rumore, la legislazione adottata da alcuni Stati membri e i rimedi intrapresi a livello locale. L'attuale normativa in materia di rumore ambientale si articola in due categorie principali: la legislazione UE sull'emissione acustica dei prodotti (automobili, automezzi pesanti, aeromobili e attrezzature industriali), che consiste essenzialmente nel disciplinare l'accesso al mercato in base a prove di conformità; e la legislazione degli Stati membri sui livelli sonori ammessi negli ambienti abitativi. Il Libro verde sulle politiche future in materia di inquinamento acustico¹ e gli studi ad esso sottesi analizzavano le caratteristiche e l'impatto degli approcci dell'UE e degli Stati membri, concludendo che l'efficacia generale è insoddisfacente. Per migliorare la situazione, si suggeriva di iniziare con “una proposta di direttiva relativa all'armonizzazione dei metodi di analisi dei dati sull'esposizione e al reciproco scambio di informazioni. Tale proposta potrebbe comprendere raccomandazioni per la messa a punto di mappe del rumore e l'informazione del pubblico. In un secondo tempo, si potrebbe stabilire dei valori obiettivo e l'obbligo di conseguirli”.

Alla luce di tali conclusioni, questa proposta di direttiva imposta gli elementi essenziali per un approccio più coerente ed efficace.

In primo luogo essa si prefigge di armonizzare i descrittori e i metodi di determinazione del rumore ambientale: a seconda della sorgente da cui proviene, il rumore presenta diverse relazioni dose-effetto e può quindi essere definito come altrettanti inquinanti diversi; in secondo luogo, per mezzo dei descrittori e dei metodi di determinazione comuni, mira ad ottenere dati sull'esposizione al rumore sotto forma di “mappe acustiche”; in terzo luogo, vuole garantire che tali dati siano divulgati all'opinione pubblica. Le informazioni relative all'esposizione fungeranno da una parte da base per i piani di risanamento a livello locale; e dall'altra costituiranno il punto di partenza per la fissazione di obiettivi di abbattimento a livello UE e per lo sviluppo di una strategia UE atta a conseguirli. La direttiva impone agli Stati membri di comunicare i limiti nazionali attualmente in vigore o in preparazione, espressi secondo i descrittori armonizzati, e non si prefigge di fissare limiti di emissione acustica comuni per tutta l'Europa; tuttavia, una volta che gli Stati membri abbiano pubblicato i limiti di ciascun inquinante, le mappe acustiche e i piani di risanamento nazionali, sia l'opinione pubblica che le autorità saranno in grado di confrontare le diverse situazioni, i diversi approcci e i progressi compiuti da ciascun Paese in materia di inquinamento acustico. Si instaurerà così, secondo la Commissione, un circolo virtuoso di spinta in avanti.

¹ Libro verde: Politiche future in materia di inquinamento acustico (COM(96) 540 def.).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il suono è generato da sorgenti diverse e può essere percepito come rumore dagli esseri umani in circostanze diverse. Il rumore ambientale, definito nella presente proposta, è il suono generato dall'attività umana (traffico veicolare, ferroviario, aereo, attività produttiva, attività ricreative e attività edilizia) e percepito in ambiente abitativo (ad esempio all'interno o nei pressi delle abitazioni, nei parchi pubblici, nelle scuole).

In linea di principio la proposta riguarda tutto il rumore, ma si concentra espressamente sul rumore generato dal trasporto stradale, ferroviario e aereo in prossimità degli aeroporti e sul rumore dell'attività produttiva. Essa non riguarda il rumore prodotto dagli animali, dalla natura, dal vicinato e dalla persona esposta, ed esclude altresì l'esposizione al rumore al posto di lavoro e sui mezzi di trasporto.

3. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA

3.1. Effetti sulla salute

L'inquinamento acustico ha numerosi effetti sull'essere umano², ma poiché questi variano fortemente da un soggetto all'altro in funzione della sensibilità individuale nei confronti del rumore, qualsiasi politica sul rumore ambientale deve basarsi su dati scientifici che tengano conto delle variazioni soggettive.

Il principale effetto in termini di numero di persone colpite è il cosiddetto “fastidio”, che può essere determinato mediante indagini strutturate sul campo³. Il fastidio è direttamente connesso ad effetti pratici, quali ad esempio il fatto di dover chiudere le finestre per evitare che il rumore impedisca di dormire, comunicare o ascoltare la televisione, la radio o la musica. Vi è inoltre una serie di gravi effetti sulla salute come ipertensione, stress psicologico, coronaropatie e danni alle funzioni uditive, che colpiscono una piccola frazione della popolazione. Si hanno poi effetti negativi sulle capacità di apprendimento nei bambini⁴. È evidente che le persone che riferiscono fastidio derivato dal rumore subiscono una riduzione della qualità della vita, e questa è una realtà per almeno il 25% della popolazione dell'UE. Il 5-15% della popolazione dell'UE soffre di gravi disturbi del sonno indotti dal rumore⁵.

3.2. Impatto economico

Le attuali stime economiche dei danni attualmente causati dal rumore ambientale nell'UE vanno da 13 miliardi a 38 miliardi di euro⁶. Tra i fattori determinanti che concorrono a queste cifre vanno citati il deprezzamento degli alloggi, le spese

² “Guidelines for Community Noise”, OMS, 2000.

³ “Exposure-response relations for transportation noise”, H.M.E. Miedema and H. Vos, J. Acoust. Soc. Am. 104 (6), December 1998, p. 3432 -3444.

⁴ “Noise Exposure and Public Health”, W. Passchier-Vermeer and W.F. Vermeer, Environmental Health Perspectives Volume 108, Supplement 1, March 2000.

⁵ “Study related to the preparation of a communication on a future EC Noise Policy, Final Report”, J. Lambert and M. Vallet, LEN Report No 9420, December 1994.

⁶ “Libro verde sulle Politiche future in materia di inquinamento acustico” e “Priority Study” della DG Ambiente sulla base della letteratura scientifica.

sanitarie, le ridotte possibilità di destinazione del territorio e le astensioni dal lavoro. Nonostante alcune incertezze appare chiaro che il danno è dell'ordine di decine di miliardi di euro all'anno.

3.3. Conseguenze del mancato intervento

Se non interveniamo la coerenza e l'efficacia delle misure di contenimento del rumore nella Comunità non miglioreranno ed il problema dell'inquinamento acustico sarà ulteriormente esacerbato. Inoltre, dato l'aumento della popolazione e del traffico, soprattutto transfrontaliero, le misure di attenuazione diventeranno in futuro sempre più costose. Per di più resterebbero immutate le scadenti condizioni di salute di circa 100 milioni di cittadini europei.

3.4. Rapporto con altri programmi, strategie e politiche ambientali

Nel 1999 il Consiglio ha adottato una strategia sull'integrazione dell'ambiente nella politica dei trasporti, in cui si identifica il problema del rumore generato dal trasporto stradale, ferroviario ed aereo come uno dei più urgenti settori di intervento. La comunicazione su trasporti aerei e ambiente⁷ contiene raccomandazioni per l'armonizzazione dei descrittori acustici e dei metodi di determinazione del rumore degli aeromobili e fa riferimento all'imminente direttiva quadro sul rumore ambientale. Il meccanismo di notifica sui trasporti e l'ambiente (TERM)⁸ ha identificato un descrittore di "esposizione della popolazione al rumore del traffico" nel gruppo "conseguenze ambientali dei trasporti" e ha dimostrato che non esistono metodi o dati armonizzati.

Alcuni importanti elementi della direttiva proposta riprendono quelli contenuti nella direttiva sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria⁹: vale a dire rilevazione di dati negli agglomerati urbani; piani di risanamento, adeguata informazione dell'opinione pubblica, miglioramento delle tecniche di calcolo e misurazione; centralizzazione dei dati e relazioni alla Commissione. La proposta pertanto va ad integrare la direttiva sulla qualità dell'aria, coprendo un altro aspetto ambientale importante, soprattutto per l'ambiente urbano. Inoltre essa contempla numerosi altri aspetti, quali il controllo dell'inquinamento acustico in ambiente rurale e la protezione delle aree relativamente silenziose.

Per quanto riguarda il rumore dell'attività produttiva, la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento dispone l'obbligo generale (per tutti gli impianti figuranti all'allegato I) di prendere tutte le opportune misure preventive contro l'inquinamento - compreso l'inquinamento acustico -, applicando le migliori tecniche disponibili. Tale obbligo sarà osservato entro il 2007 mediante un sistema di licenze specifiche a ciascun sito: queste fisseranno i valori limite delle emissioni sonore e/o equivalenti accorgimenti tecnici e conterranno prescrizioni per il monitoraggio delle emissioni nonché l'obbligo di fornire all'autorità competente i dati necessari alla verifica della conformità con la licenza stessa.

⁷ COM(1999) 640 def.

⁸ Decisione 2179/98/CE del 24 settembre 1998.

⁹ Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente - GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

4. INTERVENTO UE E SUSSIDIARIETÀ

La proposta mira a tutelare la salute ed il benessere dei cittadini nei confronti degli effetti nocivi dell'inquinamento ambientale, ed in quanto tale contribuisce agli obiettivi del trattato sanciti dall'articolo 175. Si tratta di una responsabilità condivisa fra la Comunità e gli Stati membri: alcuni aspetti si prestano ad essere meglio trattati a livello dell'UE, mentre per altri è preferibile il livello nazionale e locale.

Il controllo del rumore ambientale a livello comunitario presuppone l'introduzione di descrittori, metodi di calcolo e metodi di misurazione dell'esposizione al rumore comuni, un controllo dell'inquinamento acustico a livello dell'UE, lo sviluppo di una strategia di risanamento per l'UE, un costante scambio di informazioni e una legislazione sull'emissione acustica.

D'altro canto, per quanto riguarda la fissazione di limiti, le mappe acustiche, i piani di risanamento, l'informazione al pubblico e l'uso di ulteriori descrittori, la proposta fissa solo requisiti minimi, direttrici generali o obiettivi di massima e starà agli Stati membri applicare o sviluppare metodi o approcci propri. Per alcuni di questi aspetti la Commissione potrà offrire ausilio agli Stati membri pubblicando linee guida o sviluppando norme europee.

L'attuale normativa UE sul rumore ambientale si limita all'emissione acustica delle sorgenti e riguarda i veicoli stradali, gli aeromobili, i trattori e vari tipi di macchine e attrezzature¹⁰. Sono attualmente in discussione al Consiglio e al Parlamento europeo numerose altre proposte in questo campo. Se è vero che per limitare il rumore ambientale è necessario disciplinare i prodotti, perché tali norme abbiano un qualche valore è essenziale basarle su tecniche comuni di rilevamento e determinazione.

5. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE FRA LE PARTI INTERESSATE

Nel 1999 sono stati discussi diversi progetti di lavoro in seno al comitato di gestione della Commissione in materia di inquinamento acustico, che riunisce tutti gli Stati membri, gli organismi di rappresentanza delle organizzazioni non governative, l'industria (trasporto stradale, ferroviario e aereo, macchinari), i coordinamenti delle autorità locali e i servizi della Commissione. Il comitato di gestione concorda con i principi contenuti nella proposta ed ha chiesto di inserire la protezione delle aree silenziose e delle aree rurali (inizialmente l'enfasi era posta principalmente sulle aree urbane). Alcune divergenze di opinioni sono emerse in merito ai piani di risanamento e agli obiettivi e strategie dell'UE. Un'attenzione particolare è stata prestata alle aree relativamente silenziose e all'inserimento della mappatura acustica e dei piani di risanamento per strade, ferrovie e aeroporti principali.

¹⁰ Veicoli a motore e sistemi di scappamento (70/157/CEE, 73/350/CEE, 77/212/CEE, 81/334/CEE, 84/372/CEE, 84/424/CEE, 89/491/CEE, 92/97/CEE, 96/20/CE, 1999/101/CE); veicoli a due o tre ruote e sistemi di scappamento (70/157/CEE, 96/20/CE); trattori agricoli (74/151/CEE, 82/890/CEE, 88/410/CEE, 97/54/CE, 98/38/CE); aeromobili (80/51/CE, 89/629/CEE, 92/14/CEE); macchine ed attrezzature da cantiere (79/113/CEE); motocompressori (84/533/CEE); gru a torre (84/534/CEE); gruppi elettrogeni e di saldatura (84/535/CEE); generatori (84/536/CEE); martelli demolitori azionati a mano (84/537/CEE); tosaerba (84/538/CEE); escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici (86/662/CEE).

6. COSTI DELL'ATTUAZIONE

Allo stato attuale non è possibile procedere a stime precise dei costi e dei benefici connessi all'attuazione della direttiva: tutto dipende dagli obiettivi fissati dagli Stati membri e dai piani di risanamento o dalle strategie che saranno sviluppati a livello locale e nazionale.

Un elemento di costo che è stato espressamente studiato è il costo della mappatura acustica e dei piani di risanamento per gli agglomerati urbani¹¹. Ne è emerso che il prezzo della mappatura varia fra 0,15 e 2 euro per residente, in funzione di diverse variabili. Il costo totale della mappatura iniziale per gli agglomerati urbani varia tra 50 e 75 milioni di euro, cioè tra 10 e 15 milioni all'anno. Non sono stati ottenuti dati chiari sui piani di risanamento, ma è lecito supporre che i costi siano dello stesso ordine di grandezza. L'uso di descrittori e di tecniche di rilevamento e di misurazione comuni permette di realizzare risparmi all'atto della misurazione e dell'uso dei dati. Se si tiene anche conto del fatto che numerosi Stati membri e numerose città dispongono già di mappe acustiche e di piani di risanamento, e del fatto che ripetere l'elaborazione di mappe e piani di risanamento costerà meno che farli *ex novo*, risulta che i costi supplementari derivanti dalla direttiva si aggirerebbero tra i 10 e i 20 milioni di euro.

Rispetto agli agglomerati urbani, l'elaborazione di mappe acustiche e di piani di risanamento per le strade e le ferrovie principali è un po' più semplice e riguarda solo un numero esiguo di abitazioni e di residenti. Inoltre in circa la metà degli Stati membri la mappatura acustica, la ripartizione in zone e i piani di risanamento sono già prassi comune. Di conseguenza si prevedono costi simili a quelli calcolati per gli agglomerati urbani.

I costi della mappatura e dell'elaborazione di piani di risanamento per gli aeroporti dipenderanno dalla dimensione di questi ultimi e potranno variare da 50 000 a 2 milioni di euro. Si stima che per un totale di 150 aeroporti questo ammonti a 15 milioni all'anno. Se si considera che molti aeroporti sono già soggetti ad un qualche tipo di mappatura acustica o di pianificazione degli interventi, l'aumento totale dei costi non supererà i 10 milioni di euro all'anno.

Nel complesso si calcola che il costo supplementare annuale della mappatura e dei piani di risanamento introdotti dalla direttiva proposta sia di 30-40 milioni di euro, cioè solo una minima parte del danno causato ogni anno dal rumore ambientale.

Nel lungo periodo la direttiva proposta dovrebbe permettere di applicare approcci più efficaci rispetto ai costi, in ragione dei quali a pagare non sarà il contribuente, bensì il responsabile dell'inquinamento.

¹¹ “Cost study on noise mapping and action planning”, relazione COWI P-44581-W, 1999.

7. BASE SCIENTIFICO-TECNICA

7.1. Gruppi di lavoro

La Commissione è stata assistita nell'elaborazione della direttiva da un comitato di gestione e da una serie di gruppi di lavoro con rappresentanti degli Stati membri, delle autorità locali, delle ONG, dell'industria, dell'OMS e di enti di normazione. Si prevede di continuare questa collaborazione.

7.2. Descrittori ed effetti

La proposta definisce due descrittori acustici, L_{den} e L_{night} , che si basano sulle raccomandazioni del gruppo di lavoro “Descrittori”¹² approvate dal comitato di gestione.

Il principale descrittore è il livello giorno-sera-notte L_{den} in decibel, che è un indicatore del livello di “fastidio”. Il descrittore L_{den} è già in uso in alcuni Stati membri per descrivere il rumore degli aeromobili. La quantità è strettamente correlata al livello giorno-notte L_{dn} , ampiamente usato negli US ed applicato in alcuni Stati membri per caratterizzare il rumore degli aeromobili.

Per una migliore protezione del periodo normalmente consacrato al riposo, ovverosia la notte, la Commissione propone il “descrittore di rumore notturno complessivo L_{night} ”, adeguandosi alla raccomandazione del comitato di gestione. Un più basso valore di questo descrittore ridurrà i disturbi del sonno assieme ad alcuni altri effetti specifici.

Se abbinati alle rispettive relazioni dose-effetto, L_{den} e L_{night} sono descrittori capaci di predire la risposta media in termini di fastidio e di “disturbi del sonno riferiti dai soggetti” delle popolazioni cronicamente esposte al rumore. Sono indicati ai fini della pianificazione e di un approccio integrato per aree residenziali, città e metropoli; in quest'ottica possono anche essere applicati a singoli ambienti abitativi. Non sono invece indicati per le situazioni sporadiche che sono spesso oggetto di denunce.

Il fastidio (e i “disturbi del sonno riferiti dai soggetti”) possono essere determinati mediante apposite indagini sul campo. È già stato svolto un congruo numero di indagini di questo tipo; è attualmente allo studio presso un gruppo di lavoro ISO¹³ una norma internazionale che disciplini le indagini sul campo relative al fastidio da rumore: essa contribuirà a migliorare ulteriormente la qualità dei futuri dati.

7.3. Metodologie di calcolo e misurazione

Il valore dei descrittori acustici può essere determinato mediante misurazione o calcolo. Di solito i descrittori di lungo termine come L_{den} e L_{night} si prestano ad essere più facilmente calcolati che misurati. Per le previsioni teoriche, i metodi di calcolo sono l'unica opzione.

¹² Position paper on EU Noise Indicators, 27 agosto 1999.

¹³ ISO/TC43/SC1/WG49.

Nessuna delle metodologie di calcolo attualmente usate negli Stati membri risponde a tutti i requisiti di una moderna metodologia armonizzata¹⁴.

Per il periodo transitorio la Commissione propone che gli Stati membri usino i propri metodi di calcolo nazionali (per quanto adattati alle definizioni dei descrittori acustici UE) oppure usino un metodo esistente raccomandato (anch'esso adattato alle definizioni dei descrittori acustici UE). In linea di principio la misurazione di L_{den} e L_{night} deriva dalla loro definizione. La guida alle misurazioni pratiche è riportata in due norme ISO¹⁵.

8. DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

L'articolo 175 del trattato costituisce la base giuridica della proposta, in quanto gli obiettivi prefissi concernono conservazione, protezione e miglioramento qualitativo dell'ambiente nonché la tutela della salute e del benessere.

La spiegazione dettagliata delle singole disposizioni della direttiva è riportata all'allegato I. Per uno schema degli adempimenti e delle scadenze previsti si consulti l'allegato II.

¹⁴ Secondo la relazione sui progressi del 1999 del gruppo di lavoro "Calcolo e misura", una di tali esigenze è che la diversa caratterizzazione delle sorgenti (un diverso tipo di automobile o di aereo) non interferisca con la qualità del modello di trasmissione. Un'altra esigenza è la maggior precisione delle previsioni relative a schermature (quali quelle operate dalle barriere fonoassorbenti), influenze meteorologiche, morfologia del territorio circostante ed altre situazioni varie. Il gruppo di lavoro ha dato inizio allo sviluppo di tali metodi, processo che richiederà parecchio tempo (almeno quattro anni). Per questi metodi esistenti raccomandati la Commissione segue il consiglio del gruppo di lavoro 3, espresso nel documento relativo ai metodi di calcolo provvisori (la cui pubblicazione è prevista per luglio/agosto 2000). La Commissione diffonderà tali metodi nella forma opportuna.

¹⁵ ISO 1996-2:1987 e ISO 1996-1: 198/2.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

1. Finalità (articolo 1)

L'obiettivo della proposta è definire un approccio comune per la gestione del rumore ambientale. Questo è composto di tre elementi principali: determinazione secondo metodi comuni, informazione e interventi opportuni.

2. Campo di applicazione (articolo 2)

Lo scopo della direttiva è proteggere i cittadini dell'UE da rumori indesiderati nell'ambiente abitativo, quali quelli causati dal traffico o da altre sorgenti meccaniche.

Si noti inoltre che la direttiva si applica alla totalità del territorio urbano, ad eccezione delle zone adibite a scopi esclusivamente industriali. È pertanto lecito prevedere che dalle misure di contenimento del rumore possano trarre beneficio in alcuni casi anche posti di lavoro come gli uffici.

3. Definizioni (articolo 3)

La definizione di “agglomerato urbano” è simile alla definizione contenuta nella direttiva sulla qualità dell'aria (96/62/CE) ad eccezione del numero di abitanti, che qui è di 100 000.

La definizione di strade, ferrovie e aeroporti principali è tale da contemplare una notevole sezione dell'inquinamento acustico generato dai sistemi di trasporto internazionali, nazionali e regionali. La definizione di strada principale comprende tutte le strade nazionali ed internazionali più trafficate.

4. Attuazione e competenze (articolo 4)

Gli Stati membri designano gli organismi chiamati ad attuare le disposizioni della proposta e ad informarne l'opinione pubblica e la Commissione. Inoltre essi garantiscono la precisione dei risultati della determinazione.

5. Descrittori acustici e loro applicazione (articolo 5, in combinato disposto con l'allegato I)

L_{den} e L_{night} sono i due descrittori relativi al rumore da utilizzare nella politica UE in materia, nella nuova legislazione sulla mappatura, nella pianificazione acustica, nella delimitazione di zone isolivello e nel riesame della legislazione vigente su queste materie. La proposta impone la determinazione di entrambi i descrittori acustici per tutti i casi citati.

Non sono state poste scadenze per l'introduzione dei descrittori acustici nella legislazione vigente. Pertanto sta agli Stati membri scegliere la data opportuna.

Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione dei valori limite auspicati o previsti per i due

descrittori acustici. I servizi della Commissione pubblicano uno schema riepilogativo di tali limiti.

6. Metodi di determinazione (articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 12, l'allegato II e l'allegato VI)

Le metodologie di calcolo atte ad ottenere il valore dei descrittori acustici costituiscono un importantissimo elemento delle metodologie di determinazione. La proposta prevede due fasi:

1. Una tappa intermedia in cui sono utilizzati i metodi nazionali esistenti (adattati) o metodi raccomandati.
2. Una seconda fase in cui sono utilizzati metodi moderni e comuni e l'allegato II è aggiornato.

Nella fase 1 gli effetti possono essere determinati mediante le relazioni dose-effetto pubblicate nelle sintesi provvisorie del gruppo di lavoro "Dose/effetto" o definite dallo Stato membro. Nella fase 2 devono essere applicate le relazioni dose-effetto dell'allegato II e ciò migliorerà la comparabilità e la precisione della determinazione degli effetti sulla salute.

7. Mappe acustiche (articolo 7)

La proposta impone di tracciare mappe acustiche relative ai grossi agglomerati urbani (più di 250 000 abitanti), alle strade principali, alle ferrovie principali e agli aeroporti principali entro tre anni dalla data di entrata in vigore della direttiva. La procedura viene ripetuta cinque anni dopo, quando si aggiungono gli agglomerati urbani di minori dimensioni (più di 100 000 abitanti). Circa il 20% della popolazione UE vive in agglomerati urbani di grandi dimensioni. È stato calcolato che le aree rappresentate nelle mappe in prossimità di strade, ferrovie e aeroporti costituiranno un ulteriore 10-20 %. Nella seconda fase, con l'aggiunta dei piccoli agglomerati e delle aree in prossimità di strade, ferrovie e aeroporti con livelli acustici inferiori, il totale dei cittadini UE contemplati dalla mappatura acustica aumenterà al 50 % circa.

8. Piani di risanamento (articolo 8)

I piani di risanamento vanno elaborati un anno dopo la scadenza relativa alle mappe acustiche. I requisiti minimi di tali piani sono fissati all'allegato V.

Se il superamento dei valori limite nazionali dia luogo a sanzioni o meno dipende dalla legislazione nazionale, dalle priorità, dalle possibilità finanziarie delle autorità competenti nonché dall'influenza dell'opinione pubblica. L'articolo 9 riguarda appunto quest'ultimo aspetto.

9. Informazione dell'opinione pubblica (articolo 9)

L'informazione dei cittadini costituisce l'elemento centrale della proposta e le autorità competenti sono tenute ad assicurarla in diverse fasi. Le mappe acustiche e i piani di risanamento devono essere pubblicati entro due mesi dalla loro adozione. È espressamente prevista la pubblicazione su Internet o su simili strumenti informatizzati.

10. Centralizzazione dei dati a livello nazionale e comunitario (articolo 10)

La Commissione propone di procedere ad una prima raccolta di mappe acustiche e piani di risanamento a livello degli Stati membri, e di trasmettere poi i dati alla Commissione, che istituisce una banca dati e pubblica relazioni di sintesi.

11. Relazioni e riesame (articolo 11)

L'articolo 11 istituisce un nesso fra relazioni periodiche, controllo e sviluppo di strategie e misure di risanamento. Possono essere fissati obiettivi in termini di riduzione del numero di persone colpite dal rumore ambientale di sorgenti specifiche. Tali obiettivi devono essere realistici nel senso di tener conto dell'efficacia rispetto ai costi e degli aspetti politici. Nel valutare i benefici degli obiettivi e delle strategie comunitarie di riduzione del rumore, occorre tener presente anche le ricadute positive nelle aree che esulano dal campo di applicazione della direttiva, come ad esempio gli uffici.

12. Adeguamento (Articolo 12)

La proposta prevede che la Commissione adatti gli allegati al progresso scientifico e tecnico, conformemente alla procedura del comitato di regolamentazione.

13. Comitato (articolo 13)

La proposta prevede un comitato di regolamentazione ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

I documenti di sintesi dei gruppi di lavoro possono fungere da base per le proposte della Commissione relative a orientamenti e aggiornamenti degli allegati.

14. Valutazione (articolo 14)

Si propone di procedere ad una prima valutazione della direttiva a sette anni dalla sua entrata in vigore.

15. Attuazione (articolo 15)

La proposta prevede per il recepimento un periodo di 18 mesi, in ragione delle previste interconnessioni con la legislazione vigente in alcuni Stati membri.

16. Entrata in vigore (articolo 16)

Articolo standard.

17. Destinatari (articolo 17)

Testo standard.

18. Allegato I (Descrittori acustici)

Questo allegato fornisce i dettagli dei due descrittori acustici principali (L_{den} e L_{night}) e ne definisce il campo di applicazione. Esistono casi speciali per i quali possono essere utili descrittori supplementari, che gli Stati membri sono liberi di utilizzare¹⁶.

19. Allegato II (Tecniche di determinazione)

Questo allegato riguarda i tre elementi delle tecniche di determinazione: i primi due riguardano i metodi di misurazione e di calcolo del valore dei descrittori acustici per uno specifico punto di misura; il terzo riguarda le relazioni dose-effetto. Il testo della proposta prevede metodi di calcolo e di misurazione provvisori e non offre ancora le relazioni dose-effetto. La scelta dei metodi di calcolo e di misurazione provvisori si basa sui documenti di sintesi di un gruppo di lavoro¹⁷.

In generale, la misurazione di L_{den} e L_{night} è più lunga, più difficile e molto più costosa del calcolo. Pertanto nella pratica il calcolo occupa un ruolo dominante.

20. Allegato III (Software di mappatura)

L'allegato III contiene requisiti minimi preliminari per il *software* di mappatura. Nel futuro questo allegato sarà modificato nel senso di fornire maggiori dettagli sui requisiti e sul controllo di qualità del *software* di mappatura.

21. Allegato IV (Requisiti delle mappe acustiche)

L'allegato IV fissa i requisiti minimi per le mappe acustiche. La Commissione non ha intenzione di armonizzare nei dettagli la struttura delle mappe acustiche nazionali e locali.

22. Allegato V (Piani di risanamento)

L'allegato V contiene i requisiti minimi per i piani di risanamento. La Commissione prevede di fornire alle autorità locali, regionali e nazionali ulteriori orientamenti.

23. Allegato VI (Dati da trasmettere alla Commissione)

L'allegato VI precisa quali elementi delle mappature acustiche risultino utili ai fini di una sintesi della situazione acustica dell'UE e del suo impatto sulla salute, non essendo utile che la Commissione riceva tutti i dettagli della mappatura acustica e dei piani di risanamento nazionali. Nel periodo transitorio i metodi di calcolo e misurazione non saranno abbastanza precisi da fornire dati affidabili per i bassi livelli dei descrittori, ragion per cui la gamma dei livelli sonori risulta limitata. Una volta che siano disponibili i metodi comuni aggiornati, la gamma potrà essere estesa.

¹⁶ Gli Stati membri e altri soggetti interessati hanno chiaramente espresso l'esigenza di un'ulteriore standardizzazione in questo settore. Questa può ad esempio essere ottenuta mediante norme europee applicabili su base volontaria. La Commissione ha chiesto a un gruppo di lavoro di preparare un documento di sintesi in merito.

¹⁷ Documento di sintesi sui metodi di calcolo e misurazione provvisori, pubblicazione prevista in luglio/agosto 2000.

Tra i dati richiesti vi è il numero di abitazioni dotate di sistemi di insonorizzazione o di una facciata relativamente silenziosa. Mediante l'applicazione delle particolari relazioni dose-effetto che saranno definite per questi casi, sarà possibile la corretta determinazione degli effetti sulla salute. Trascurando questo elemento la determinazione degli effetti sarà viceversa soggetta a grossolane imprecisioni.

ALLEGATO II

ADEMPIMENTI E SCADENZE

Dati i numerosi adempimenti previsti per diverse scadenze nella proposta, si riporta nel seguito uno schema riepilogativo.

Attuazione nel diritto interno

Scadenza	Adempimento	Articolo o allegato
1.7.2003	– Inoltro alla Commissione e diffusione dell'elenco di autorità ed enti competenti	Articolo 4
	– Inoltro alla Commissione dei dati sui valori limite	Articolo 5, paragrafo 3
	– Inoltro alla Commissione dell'elenco di grossi agglomerati urbani, strade, ferrovie ed aeroporti principali	Articolo 7, paragrafo 1
	– Attuazione della direttiva nel diritto interno	Articolo 13, paragrafo 1
1.1.2009	– Inoltro alla Commissione dell'elenco dei piccoli agglomerati urbani	Articolo 7, paragrafo 2

Mappe acustiche

Scadenza	Adempimento	Articolo o allegato
1.1.2005	– Approvazione delle mappe per grossi agglomerati urbani, strade, ferrovie e aeroporti principali.	Articolo 7, paragrafo 1
1.3.2005	– Pubblicazione locale dei risultati della mappatura	Articolo 9, paragrafo 1
1.4.2005	– Inoltro alla Commissione del riepilogo delle mappe acustiche	Articolo 10, paragrafo 2
1.1.2010	– Elaborazione delle prime mappe acustiche per gli agglomerati tra 100 000 e 250 000 abitanti	Articolo 7, paragrafo 2
	– Seconda mappe acustiche per grossi agglomerati urbani, strade, ferrovie e aeroporti principali	Articolo 7, paragrafo 5
1.3.2010	– Pubblicazione locale dei risultati della mappatura	Articolo 9, paragrafo 1
1.4.2010	– Inoltro alla Commissione del riepilogo delle mappe acustiche	Articolo 10, paragrafo 2

Piani di risanamento

Scadenza	Adempimento	Articolo o allegato
1.1.2006	– Adozione dei piani di risanamento per grossi agglomerati urbani, strade, ferrovie e aeroporti principali	Articolo 8, paragrafo 1
1.3.2006	– Pubblicazione locale dei piani di risanamento	Articolo 9, paragrafo 2
1.4.2006	– Inoltro alla Commissione del riepilogo dei piani di risanamento	Articolo 10, paragrafo 3
1.1.2011	– Primi piani di risanamento per agglomerati urbani di 100 000 – 250 000 abitanti – Secondi piani di risanamento per grossi agglomerati urbani, strade, ferrovie e aeroporti principali	Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 4
1.3.2011	– Pubblicazione locale dei piani di risanamento	Articolo 9, paragrafo 2
1.4.2011	– Inoltro alla Commissione del riepilogo dei piani di risanamento	Articolo 10, paragrafo 3

Commissione

Scadenza	Adempimento	Articolo o allegato
1.7.2003	– Linee guida sui metodi provvisori di calcolo e misurazione	Allegato II
1.4.2007	– Prima relazione riepilogativa UE su mappe acustiche e piani di risanamento	Articolo 10, paragrafo 3
1.1.2008	– Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo	Articolo 11
1.1.2009	– Prima relazione di valutazione sull'attuazione della direttiva	Articolo 14

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della politica comunitaria deve essere conseguito un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ed uno degli obiettivi da perseguire in tale contesto è la protezione dall'inquinamento acustico. Nel Libro verde sulle politiche future in materia di inquinamento acustico⁵, la Commissione definisce il rumore ambientale uno dei maggiori problemi ambientali a carattere locale in Europa.
- (2) La risoluzione del Parlamento europeo⁶ del 10 giugno 1997, relativa al Libro verde della Commissione, sottolinea l'urgente necessità di mettere a punto misure ed iniziative specifiche da inserire in una direttiva quadro sul contenimento del rumore ambientale e lamenta l'assenza di dati affidabili e confrontabili relativi alle diverse sorgenti di rumore.
- (3) La proposta contenuta nella comunicazione del 1° dicembre 1999 su Trasporti aerei e ambiente⁷, relativa ad un descrittore comune e a una comune metodologia di calcolo e misurazione del rumore in prossimità degli aeroporti deve trovare opportuno riscontro nel disposto della presente direttiva.

¹ GUC ...

² GUC ...

³ GUC ...

⁴ GUC ...

⁵ COM(96) 540 def. del. 4.11.1996.

⁶ GUC 200 del 30.6.1997, pag. 28.

⁷ COM(1999) 640.

- (4) L'emissione acustica dei prodotti è già disciplinata dalla direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro⁸, modificata dalla direttiva 98/24/CE⁹. L'isolamento acustico fra abitazioni è disciplinato dalla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione¹⁰, modificata dalla direttiva 93/68/CEE¹¹. Il rumore a bordo dei mezzi di trasporto e quello generato dalle attività domestiche esulano dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (5) Conformemente ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità sanciti all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di un elevato livello di tutela ambientale non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, in quanto i livelli di inquinamento acustico non sono rilevati, ordinati e presentati in modo confrontabile; pertanto può essere realizzato meglio a livello comunitario, armonizzando descrittori e metodi di determinazione e allineando i criteri per la mappatura acustica. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (6) Attualmente gli Stati membri non dispongono di una definizione comune dei limiti nazionali relativi al rumore generato dal traffico veicolare, ferroviario e aereo in prossimità degli aeroporti o dall'attività produttiva. Tali limiti devono essere definiti in base a descrittori armonizzati atti alla determinazione dei livelli sonori.
- (7) Il descrittore deve essere determinato secondo metodi omogenei.
- (8) La mappatura acustica permette di raggruppare i dati in modo da ottenere una rappresentazione dei livelli sonori nella zona in esame. Sono necessari piani di azione che tengano conto dei principi di prevenzione, prossimità e proporzionalità, nonché del principio secondo cui "chi inquina paga". Tenendo presente l'impegno della Comunità nei confronti della società dell'informazione, occorre selezionare i canali di informazione più adatti.
- (9) Risulta necessario procedere alla centralizzazione dei dati e al loro consolidamento in pertinenti relazioni a livello comunitario per preconstituire la base della futura politica comunitaria e per ampliare l'informazione dei cittadini.
- (10) Possono già essere fissati obiettivi a medio e lungo termine per la riduzione del numero di soggetti che subiscono l'effetto di sorgenti specifiche di rumore, ma è possibile che da ulteriori ricerche emergano risultati ancor più impellenti. È necessario fissare una scadenza. I risultati devono essere inseriti in uno schema di costi realistico e compatibile con altri obiettivi ambientali e di qualità della vita.
- (11) Le norme tecniche concernenti le tecniche di determinazione devono essere completate ed aggiornate in funzione dei progressi della scienza e della tecnica, nonché della normazione europea.

⁸ GUL 137 del 24.5.1986, pag.28,

⁹ GUL 131 del 5.5.1998, pag. 11.

¹⁰ GUL 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

¹¹ GUL 220 del 30.8.1993, pag. 1.

- (12) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva costituiscono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹². Pertanto esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.
- (13) È necessario procedere ad una valutazione dell'attuazione della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità

1. La presente direttiva definisce un approccio comune atto ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana dell'esposizione all'inquinamento acustico, mediante quanto segue:
 - a) la determinazione dei livelli di rumore ambientale negli Stati membri in base a metodologie comuni,
 - b) la garanzia di informazione dell'opinione pubblica in merito all'inquinamento acustico e ai relativi effetti.
2. Sono intraprese misure di contenimento dell'inquinamento acustico laddove necessario e di conservazione della qualità acustica dell'ambiente laddove questa è accettabile.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva riguarda il rumore ambientale percepito dall'essere umano all'interno e nei pressi dell'abitazione, nei parchi pubblici o in altre aree relativamente silenziose degli agglomerati urbani, nelle aree relativamente silenziose in aperta campagna, all'interno e nei pressi delle scuole nel caso di scolari e studenti, all'interno e nei pressi degli ospedali nel caso di pazienti e in altri edifici e zone particolarmente sensibili all'inquinamento acustico.
2. La presente direttiva non riguarda il rumore generato dalla persona esposta stessa, dalle attività domestiche, dal vicinato né al rumore percepito sul posto di lavoro o a bordo dei mezzi di trasporto.

¹² GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- a) “rumore ambientale”, i suoni indesiderati o nocivi generati dall'attività umana in ambiente esterno, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto e da impianti o edifici industriali;
- b) “salute umana”, uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ;
- c) “effetti nocivi”, gli effetti negativi per la salute umana; ad esempio fastidio, disturbi del sonno, difficoltà di comunicazione, difficoltà di apprendimento, perdita dell'udito, stress e ipertensione;
- d) “fastidio”, la misura in cui, in base ad indagini sul campo, la comunità è infastidita dal rumore;
- e) “descrittore acustico”, quantità fisica che descrive il rumore ambientale il cui rapporto con un effetto nocivo è dimostrato;
- f) “determinazione”, qualsiasi metodo per misurare, calcolare, predire o stimare il valore di un descrittore acustico o i relativi effetti nocivi;
- g) “livello giorno-sera-notte L_{den} (anche LDEN)”, descrittore acustico relativo al fastidio, ulteriormente definito all'allegato I;
- h) “descrittore di rumore notturno L_{night} (anche LNIGHT)”, descrittore acustico relativo ai disturbi del sonno riferiti dai soggetti, ulteriormente definito all'allegato I;
- i) “rapporto dose-effetto”, la relazione fra il valore di un descrittore acustico e un effetto nocivo;
- j) “agglomerato urbano”, una parte di territorio, delimitata dallo Stato membro, la cui popolazione è superiore a 100 000 abitanti e la cui densità di popolazione è tale che lo Stato membro lo considera un'area urbanizzata;
- k) “zona relativamente silenziosa di un agglomerato urbano”, una zona, delimitata dalla competente autorità locale, esposta a valori L_{den} provenienti da qualsiasi sorgente non superiori ad un determinato livello, stabilito dallo Stato membro;
- l) “zona relativamente silenziosa in aperta campagna”, una zona, delimitata dalla competente autorità nazionale o regionale, che non risente del rumore del traffico, dell'attività produttiva o di attività ricreative, ed in cui è possibile percepire la quiete naturale;

- m) “zona isolivello”, la definizione legale vigente nello Stato membro di una zona che costeggia o circonda sorgenti di rumore, in cui vigono regole di contenimento del rumore; per ‘delimitazione delle zone isolivello’ si intende tutte le azioni connesse alla istituzione di una zona isolivello ed all'applicazione delle relative regole;
- n) “strada principale”, una strada regionale, nazionale o internazionale, denominata dallo Stato membro, su cui transitano ogni anno più di tre milioni di veicoli;
- o) “ferrovia principale”, una ferrovia, denominata dallo Stato membro, su cui transitano ogni anno più di 30 000 treni;
- p) “aeroporto principale”, un aeroporto civile, denominato dallo Stato membro, in cui si svolgono più di 50 000 operazioni di decollo e atterraggio all'anno;
- q) “mappa acustica”, la rappresentazione di dati relativi ad una situazione acustica esistente o prevista in termini di un descrittore acustico, di un superamento di un limite, del numero di persone colpite in una determinata area, del numero di ambienti abitativi esposti a determinati valori di un descrittore in una certa zona o di dati relativi a un rapporto costi-benefici o ad altre analisi economiche vertenti su metodi di attenuazione o scenari;
- r) “mappa acustica strategica”, una mappa acustica finalizzata alla caratterizzazione acustica complessiva di una certa zona o a previsioni generali per tale zona;
- s) “valore limite”, un valore di L_{den} o L_{night} , stabilito dallo Stato membro, il cui superamento conduce le autorità competenti a esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione; i valori limite possono variare a seconda della tipologia di rumore (rumore del traffico veicolare, ferroviario, aereo, dell'attività produttiva ecc.), dell'ambiente circostante, del gruppo di popolazione esposta o anche della situazione (nel caso in cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d'uso dell'ambiente circostante);
- t) “piano di azione per un agglomerato urbano”, l'insieme delle attività finalizzate a ridurre il rumore nei punti dell'agglomerato in cui sono superati i valori limite di L_{den} o L_{night} e ad evitare aumenti del rumore nelle zone relativamente silenziose dell'agglomerato;
- u) “piano di azione per una strada, una ferrovia o un aeroporto principale”, l'insieme delle attività finalizzate a ridurre il rumore in prossimità delle strade principali, delle ferrovie principali o degli aeroporti principali in cui sono superati i valori limite di L_{den} o L_{night} ;
- v) “pianificazione acustica”, il contenimento dell'inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione; ne fanno parte la pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l'abbattimento mediante tecniche di insonorizzazione e il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti;
- w) “insonorizzazione speciale”, particolari accorgimenti di isolamento acustico degli edifici da una o più tipologie di rumore ambientale che, abbinati a impianti di ventilazione o condizionamento d'aria, permettono di mantenere elevati valori di protezione dall'inquinamento acustico;

- x) “facciata relativamente silenziosa”, il lato di un'abitazione che presenta un valore di L_{den} , a 2 metri di distanza davanti alla facciata stessa e a 4 m dal suolo, di oltre 20 dB inferiore rispetto al lato con il valore di L_{den} più elevato.

Articolo 4

Applicazione e competenze

1. Gli Stati membri designano agli opportuni livelli le autorità e gli enti competenti per l'applicazione della presente direttiva, comprese le autorità responsabili di quanto segue:
 - a) dell'elaborazione e dell'adozione di mappe acustiche e piani di risanamento per gli agglomerati urbani e le strade, le ferrovie e gli aeroporti principali;
 - b) della centralizzazione delle mappe acustiche e dei piani di risanamento.
2. Gli Stati membri garantiscono la precisione dei metodi di determinazione, coordinandoli con i programmi comunitari di garanzia di qualità.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Comunità e dell'opinione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2003.

Articolo 5

Descrittori acustici e loro applicazione

1. I descrittori acustici da utilizzare per la mappatura acustica strategica, la pianificazione acustica e la delimitazione delle zone isolivello sono L_{den} e L_{night} . Gli Stati membri utilizzano questi descrittori per quanto segue:
 - a) per le mappe acustiche di cui all'articolo 7;
 - b) per la nuova legislazione in materia di mappatura acustica strategica, pianificazione acustica e la delimitazione delle zone isolivello;
 - c) per l'aggiornamento della legislazione vigente in materia di mappatura acustica strategica, pianificazione acustica e delimitazione delle zone isolivello.
2. In alcuni casi particolari, elencati all'allegato I, punto 3, gli Stati membri possono utilizzare anche descrittori acustici supplementari.
3. Entro il 30 giugno 2003 gli Stati membri notificano alla Commissione i valori limite, espressi in L_{den} e L_{night} , in vigore o in preparazione ed applicabili al rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo in prossimità degli aeroporti nonché dell'attività produttiva. Essi allegano inoltre una dichiarazione relativa alle conseguenze previste in caso di superamento dei valori limite.

Articolo 6

Tecniche di determinazione

1. I valori di L_{den} e L_{night} sono determinati secondo i metodi definiti all'allegato II.
2. Gli effetti sulla salute sono determinati mediante le relazioni dose-effetto definite all'allegato II.

Articolo 7

Mappe acustiche

1. Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti affinché, entro il 31 dicembre 2004, siano elaborate ed adottate dalle autorità competenti mappe di caratterizzazione acustica relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati urbani con più di 250 000 abitanti e di tutte le strade principali, le ferrovie principali e gli aeroporti principali situati nel loro territorio.

Entro il 30 giugno 2003, gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le strade principali, le ferrovie principali, gli aeroporti principali e gli agglomerati urbani con più di 250 000 abitanti situati nel loro territorio che rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 3.

2. Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti affinché, entro il 31 dicembre 2009, siano elaborate ed adottate dalle autorità competenti mappe di caratterizzazione acustica relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti situati nel loro territorio. Entro il 31 dicembre 2008, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli agglomerati urbani situati nel loro territorio che rientrano nella definizione di cui all'articolo 3.
3. Le mappe acustiche debbono presentare i requisiti minimi di cui all'allegato IV.
4. Per la mappatura dei territori di confine, gli Stati membri limitrofi cooperano fra loro.
5. Le mappe acustiche sono rielaborate ogni cinque anni a partire dalla prima compilazione.

Articolo 8

Piani di azione

1. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2005 siano messi a punto ed adottati dalle autorità competenti piani di azione per le strade principali, le ferrovie principali, gli aeroporti principali e gli agglomerati urbani con più di 250 000 abitanti situati nel loro territorio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2010 siano messi a punto ed adottati dalle autorità competenti piani di azione per gli agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti situati nel loro territorio.
3. I piani di azione debbono presentare i requisiti minimi di cui all'allegato V.
4. I piani di azione sono rielaborati ogni cinque anni a partire dalla prima compilazione.

Articolo 9

Informazione dei cittadini

1. Gli Stati membri provvedono affinché le mappe acustiche siano pubblicate su Internet, su un'altra rete “*on-line*” o su altro supporto idoneo, entro due mesi dalla loro adozione da parte dell'autorità competente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, prima di adottare i piani di risanamento, l'autorità competente proceda ad una consultazione pubblica e tenga conto dei risultati che ne emergono.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di risanamento siano pubblicati su Internet o su altra rete “*on-line*” entro due mesi dalla loro adozione da parte dell'autorità competente.

Articolo 10

Competenze degli Stati membri e della Commissione in materia di centralizzazione e pubblicazione dei dati

1. Gli Stati membri procedono alla centralizzazione delle mappe acustiche e dei piani di risanamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati risultanti dalle mappe acustiche e una sintesi dei piani di azione previsti dall'allegato VI siano trasmessi alla Commissione entro tre mesi dalle date di cui agli articoli 7 e 8 rispettivamente.
3. La Commissione istituisce una banca dati che riunisce le informazioni relative alle mappe acustiche.
4. Ogni cinque anni, la Commissione pubblica una sintesi dei dati relativi a mappe acustiche e piani di azione. La prima di tali relazioni è presentata entro un anno dalle date rispettive di cui al paragrafo 2.

Articolo 11

Riesame e relazioni

1. Anteriormente al 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
2. La relazione esamina l'eventuale necessità di obiettivi qualitativi relativi al rumore ambientale nella Comunità, se necessario li propone e suggerisce le strategie concrete per conseguirli. Dette strategie contemplano quanto segue:
 - a) obiettivi di medio e lungo termine per la riduzione del numero di persone esposte al rumore di sorgenti specifiche; tra le sorgenti specifiche devono figurare il traffico veicolare, ferroviario e dell'aviazione civile nonché l'attività produttiva;
 - b) tutti i provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi; ne fanno parte la politica della Comunità sulle sorgenti di rumore e tutte le altre misure pertinenti;
 - c) le zone relativamente silenziose in aperta campagna.
3. Le relazioni si basano sui dati di cui all'articolo 10, sui progressi tecnico-scientifici e su altre informazioni pertinenti. La riduzione degli effetti nocivi per la salute umana e il rapporto costi-efficacia costituiscono i principali criteri di selezione per le strategie e le misure proposte.
4. Le relazioni sono rinnovate ogni cinque anni o secondo necessità.
5. La relazione è eventualmente corredata di una proposta di modificazione della presente direttiva.

Articolo 12

Adeguamento

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, adatta gli allegati al progresso tecnico e scientifico.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
4. Il comitato:
 - a) scambia informazioni ed esperienze in merito all'attuazione e all'applicazione pratica della presente direttiva;
 - b) assiste la Commissione nell'elaborazione delle linee guida relative all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 14

Valutazione

Ogni cinque anni, con inizio entro il 1° gennaio 2009, la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

Articolo 15

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

¹³ GUL 162 del 3.7.2000, pag. 1.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La Presidente

Il Presidente

ALLEGATO I DESCRITTORI ACUSTICI

1. Livello giorno-sera-notte

1.1 Definizione

Il livello giorno-sera-notte L_{den} (o LDEN) in decibel (dB), è definito dalla formula:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}} \right)$$

dove

- L_{day} è il livello di pressione sonora ponderata “A”, definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo al tempo a lungo termine e ad un tempo di riferimento costituito da tutti i periodi diurni di un anno;
- $L_{evening}$ è il livello di pressione sonora ponderata “A”, definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo al tempo a lungo termine e ad un tempo di riferimento costituito da tutti i periodi serali di un anno;
- L_{night} è il livello di pressione sonora ponderata “A”, definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo al tempo a lungo termine e ad un tempo di riferimento costituito da tutti i periodi notturni di un anno;

dove

- il giorno è di 12 ore, la sera di 4 ore e la notte di 8 ore; gli Stati membri possono assimilare alla “sera” un periodo di generale riposo nel pomeriggio e accorciare di conseguenza il periodo serale effettivo (in tal caso ciò si applica indistintamente al rumore di tutti i tipi di sorgente);
- l'orario di inizio del giorno (e di conseguenza gli orari di inizio della sera e della notte) è a discrezione dello Stato membro (e si applica indistintamente al rumore di tutte le sorgenti); le fasce orarie standard sono 07.00 – 19.00, 19.00 – 23.00 e 23.00 – 07.00 ora locale;
- l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica ed un anno medio sotto il profilo meteorologico; per anno meteorologico medio si intende un anno con condizioni meteorologiche medie rispetto agli ultimi dieci anni o più;

e dove

- si considera il suono incidente, e si trascuria il suono riflesso dalla facciata dell'abitazione o dell'edificio in questione.

Il punto di misura per la determinazione di L_{den} dipende dallo scopo dell'indagine:

- ai fini della mappatura acustica strategica del territorio in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti di misura sono ad un'altezza dal suolo di $4,0 \pm 0,2$ m (3,8 – 4,2 m) e ad una distanza dalla facciata più esposta di $2,0 \pm 0,2$ m; ai fini

della mappatura acustica definita all'articolo 7 della presente direttiva, la facciata più esposta è il muro esterno rivolto verso la sorgente specifica e più vicino ad essa; a fini diversi da quelli suddetti possono essere operate scelte diverse;

- ai fini della mappatura acustica strategica di parchi pubblici e zone relativamente silenziose in aperta campagna, i punti di misura sono a $4,0 \pm 0,2$ m dal suolo;
- si raccomanda di basare ove opportuno le curve di zona sul valore di L_{den} a 4 m di altezza;
- per altri fini possono essere scelte quote diverse, ma non inferiori a 1,5 m dal suolo; ne sono esempi:
 - l'elaborazione di misure locali atte ridurre l'impatto acustico di specifici ambienti abitativi;
 - la mappatura acustica dettagliata di un'area limitata, per la rappresentazione dell'esposizione acustica di singoli ambienti abitativi.

1.2 Applicazione di LDEN per la determinazione e la riduzione degli effetti avversi del rumore

Per l'esposizione di lungo termine, è dimostrato che LDEN è correlato al grado di fastidio percepito dalla comunità ed in particolare alla percentuale di persone che riferiscono fastidio elevato (%HA - “*Highly Annoyed*”).

LDEN, abbinato a speciali relazioni dose-effetto, è applicabile anche ai seguenti casi:

- fastidio dovuto a rumore con forti componenti tonali;
- fastidio dovuto a rumore con forti componenti impulsive;
- effetti avversi sull'apprendimento nei bambini.

La riduzione del valore di LDEN ridurrà anche il numero di persone colpite da specifici effetti sulla salute, come disturbi del sonno, stress, ipertensione o difficoltà di comunicazione. Tuttavia per valutare e ridurre in modo ottimale tali effetti specifici può essere necessario l'uso di un descrittore supplementare.

2. Descrittore del rumore notturno

2.1 Definizione

Il descrittore del rumore notturno L_{night} (o LNIGHT) è il livello sonoro medio ponderato “A” di lungo periodo, definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo a tutti i periodi notturni di un anno

dove

- la notte è di 8 ore come definito al punto 1.1 del presente allegato;
- l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica ed un anno medio sotto il profilo meteorologico, come definito al paragrafo 1.1 del presente allegato;
- è considerato il suono incidente, come descritto al paragrafo 1.1 del presente allegato;
- il punto di misura è lo stesso del LDEN.

Si noti che la definizione di L_{night} non prevede l'aggiunta di 10 dB.

2.2 Applicazione di LNIGHT

Per l'esposizione a lungo termine è dimostrato che LNIGHT è correlato ai disturbi del sonno riferiti dai soggetti, ad esempio in termini della percentuale di persone che riferisce sonno fortemente disturbato (%HS - “*Higly Sleep-disturbed*”).

Il descrittore LNIGHT può anche servire a descrivere particolari effetti sulla salute e conseguenze sociali connessi all'esposizione al rumore nel corso della notte (qualità del sonno, risvegli, difficoltà ad addormentarsi, ecc.). Pertanto non vi è dubbio che la riduzione del valore di LNIGHT ridurrà tutti gli effetti avversi dell'esposizione al rumore notturno. Tuttavia per alcuni effetti specifici e rumori specifici, l'applicazione di descrittori supplementari può migliorare l'efficacia degli interventi di rimedio.

3. Descrittori acustici supplementari per casi speciali

Oltre a LDEN e LNIGHT può essere utile usare speciali descrittori acustici con i relativi valori limite. Può essere questo il caso ad esempio se:

- la sorgente di rumore in questione è attiva solo per un tempo parziale (ad esempio meno del 20% rispetto al totale dei periodi diurni di un anno, al totale dei periodi serali di un anno o al totale dei periodi notturni di un anno);
- in media, in uno o più periodi, si verifica un numero esiguo di fenomeni sonori (ad esempio meno uno all'ora, ove si intende per fenomeno sonoro un evento di durata inferiore a 5 minuti, ad esempio il passaggio di un treno o di un aereomobile);
- il rumore ha forti componenti di bassa frequenza;
- vi sono esigenze di protezione supplementare nei fine settimana o in particolari stagioni dell'anno;
- vi sono esigenze di protezione supplementare nel periodo serale;
- si combinano rumori da diverse sorgenti;
- i rilievi riguardano zone relativamente silenziose in aperta campagna.

Per i seguenti casi speciali è possibile usare il descrittore LDEN abbinato ad apposite relazioni dose-effetto oppure un descrittore LDEN appositamente “rettificato” per tener conto delle diverse relazioni dose-effetto rispetto alle circostanze normali:

- il rumore contiene forti componenti tonali;
- il rumore contiene forti componenti impulsive.

Se si opta per il descrittore LDEN “rettificato”, questo deve essere rappresentato da un simbolo non confondibile con ‘LDEN’ or ‘ L_{den} ’.

ALLEGATO II TECNICHE DI DETERMINAZIONE

1. Introduzione

I valori di L_{den} e L_{night} possono essere determinati mediante misurazione (al punto di misura) o mediante calcolo. Per le previsioni teoriche è applicabile solo il calcolo.

Ai paragrafi 2 e 3 del presente allegato sono illustrati i metodi provvisori di calcolo e misurazione.

Il paragrafo 4 dell'allegato spiega come procedere in via provvisoria per quanto riguarda le relazioni dose-effetto.

2. Metodi provvisori di misurazione di L_{den} e L_{night}

Se nello Stato membro vige un metodo di misurazione sancito per legge, questo deve essere adattato alla definizione dei descrittori di cui all'allegato I e ai principi di misurazione della media a lungo termine di cui alle norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.

Se lo Stato membro non ha un metodo di misurazione vigente, o preferisce passare a un metodo diverso, questo può essere elaborato in base alla definizione di descrittore e ai principi contenuti nelle norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.

3. Metodi provvisori di calcolo di L_{den} e L_{night}

3.1 Adattamento dei metodi nazionali vigenti

Se nello Stato membro vigono metodi nazionali di determinazione dei descrittori a lungo termine, questi possono essere applicati, purché siano adattati alla definizione dei descrittori di cui all'allegato I. Nella maggior parte dei casi questo implica l'introduzione della sera come periodo a sé stante e della media su un anno. Alcuni metodi esistenti dovranno poi essere rettificati per quanto riguarda l'esclusione del riflesso in facciata, l'inserimento della notte e/o il punto di misura. Tale rettifica non deve inficiare il proseguimento dei programmi di abbattimento delle emissioni sonore intrapresi a norma di legge, né i piani di risarcimento ed attenuazione ad essi eventualmente connessi.

Il calcolo della media su un anno richiede particolare attenzione. Le fluttuazioni nel corso di un anno possono essere dovute a fluttuazioni dell'emissione ma anche a fluttuazioni della trasmissione.

3.2 Metodi provvisori di calcolo

Per gli Stati membri che non hanno metodi nazionali vigenti o che intendono passare ad un metodo diverso, si raccomandano i seguenti metodi:

Per il RUMORE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA: ISO 9613-2: "Acoustics – Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation".

Possono essere ottenuti dati di rumorosità (dati di ingresso) idonei a questa metodologia mediante una delle seguenti tecniche di rilevamento:

- ISO 8297: 1994 “Acoustics – Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment – Engineering method”;
- EN ISO 3744: 1995 “Acoustics – Determination of sound power levels of noise using sound pressure – Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane”;
- EN ISO 3746: 1995 “Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources using an enveloping measurement surface over a reflecting plane”.

Per il RUMORE DEGLI AEROMOBILI IN PROSSIMITÀ DI AEROPORTI: documento 29 ECAC.CEAC “Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports”, 1997. Tra i diversi approcci per la modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di segmentazione di cui alla sezione 7.5 del documento 29 ECAC.CEAC.

Per il RUMORE DEL TRAFFICO VEICOLARE: metodo di calcolo ufficiale francese “NMPB”, pubblicato in “Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6” e nella norma francese “XPS 31-133”. Per i dati di ingresso concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo al documento “Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980”.

Per il RUMORE FERROVIARIO: Metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi “Standaard-Rekenmethode II”, pubblicato in “Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996”.

Tutte le tecniche di cui sopra devono essere adeguate alla definizione di LDEN e LNIGHT. Entro il 1° luglio 2003 la Commissione pubblicherà linee guida relative alle tecniche aggiornate e fornirà dati di rumorosità del traffico aereo, ferroviario e veicolare sulla base dei dati disponibili.

Se gli Stati membri intendono usare un metodo diverso da quello descritto al punto 3.1 o 3.2 del presente allegato, devono dimostrare che il metodo proposto produce risultati equivalenti a quelli summenzionati.

4. Relazioni dose-effetto per il periodo transitorio

Al fine di determinare gli effetti del rumore sulla popolazione sono necessarie relazioni dose-effetto. Queste saranno introdotte da future versioni del presente allegato. Nel frattempo possono essere utilizzate le relazioni contenute nei documenti del Gruppo di lavoro 2 “Dose/effetto” della Commissione, che sintetizzano le attuali conoscenze sulle relazioni dose-effetto, le relazioni proposte dalla letteratura scientifica, o relazioni definite dagli Stati membri.

ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI PER IL SOFTWARE DI MAPPATURA

I programmi informatizzati di mappatura da utilizzare ai sensi dell'articolo 7 della direttiva devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- basarsi sui metodi di calcolo definiti all'articolo 6 e all'allegato II;
- contenere una funzione di modellizzazione dei siti;
- contenere modelli di rumorosità delle sorgenti; le informazioni geometriche sulle sorgenti di rumore sarebbero ottenute dalla funzione di modellazione dei siti;
- contenere funzioni di calcolo della propagazione del rumore;
- contenere funzioni per la rappresentazione di dati di mappatura relativi ai livelli sonori in ambiente esterno;
- contenere un'interfaccia di esportazione dei dati verso basi di dati CE per l'esportazione di dati conformemente all'allegato VI, in un formato unificato per il quale la Commissione definirà apposite linee guida.

ALLEGATO IV REQUISITI MINIMI PER LE MAPPE ACUSTICHE

1. Una mappa acustica è una rappresentazione di dati relativamente ad uno dei seguenti aspetti:
 - una situazione esistente, precedente o prevista in termini di un descrittore acustico;
 - il superamento di un valore limite ('mappa di contrasto');
 - il numero degli ambienti abitativi di una determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico;
 - il numero di persone colpite (fastidio, disturbi del sonno o altro) in una determinata zona;
 - rapporti costi-benefici o altri dati economici relativi a misure o scenari di attenuazione.

2. Le mappe acustiche possono assumere la forma di:
 - parcellizzazione del territorio in forma grafica;
 - dati numerici in tabulati;
 - dati numerici in formato elettronico.

3. Le mappe acustiche fungono da base per:
 - i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 e dell'allegato VI della presente direttiva;
 - l'informazione da trasmettere ai cittadini ai sensi dell'articolo 9 della presente direttiva;
 - i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva.

Per ciascuno di questi fini è necessario un tipo di mappa distinto.

4. I requisiti minimi per le mappe acustiche relative ai dati da trasmettere alla Commissione figurano all'allegato VI, punti 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, 2.6 e 2.7 della presente direttiva.

5. Per l'informazione ai cittadini ai sensi dell'articolo 9 della presente direttiva e per l'elaborazione di piani di risanamento ai sensi dell'articolo 8 sono necessarie informazioni supplementari e più particolareggiate, come:
 - la rappresentazione grafica;
 - le mappe di contrasto che visualizzano i superamenti dei valori limite;

- le mappe di confronto, in cui la situazione esistente è confrontata ad opzioni per il futuro;
- mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico davanti a singole abitazioni (a diverse quote).

Gli Stati membri possono decidere il tipo e il formato delle mappe acustiche.

6. Le mappe acustiche strategiche ad uso locale o nazionale devono essere tracciate utilizzando un'altezza di misurazione di 4 m e intervalli di livelli di LDEN e LNIGHT di 5 dB come definito all'allegato VI della presente direttiva.
7. Per gli agglomerati urbani devono essere tracciate mappe acustiche strategiche distinte per il rumore del traffico veicolare, ferroviario, aereo e dell'attività produttiva. Possono essere aggiunte mappe relative ad altre sorgenti.
8. La Commissione potrà elaborare linee guida orientative in merito alla mappatura acustica.

ALLEGATO V REQUISITI MINIMI DEI PIANI DI RISANAMENTO

1. I piani di risanamento devono comprendere almeno i seguenti elementi:
- una descrizione dell'agglomerato (dimensioni, ubicazione, numero di abitanti, assetto territoriale, principali sorgenti di rumore, tipo di edifici e loro destinazione d'uso), della strada principale, della ferrovia principale o dell'aeroporto principale (ubicazione, dimensioni, flussi di traffico, area circostante);
 - l'autorità competente;
 - il contesto giuridico;
 - i valori limite ai sensi dell'articolo 5;
 - una sintesi dei risultati della mappatura acustica;
 - un'analisi degli effetti sulla salute in base alle mappe acustiche e alle relazioni dose-effetto;
 - l'individuazione dei problemi;
 - tutte le misure antirumore già in atto e i piani di risanamento in corso;
 - gli aspetti da migliorare;
 - gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i prossimi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree relativamente silenziose;
 - i fondi stanziati per gli interventi;
 - la strategia di lungo termine;
 - un resoconto delle consultazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;
 - le eventuali analisi costi-efficacia o costi-benefici.

Gli interventi pianificati dalle autorità nell'ambito delle proprie competenze possono comprendere:

- pianificazione del traffico, come deviazioni, introduzione ed applicazione di limiti di velocità, promozione del trasporto pubblico e passaggio ad altri modi (ad esempio dalla strada alla ferrovia), ecc.;
- pianificazione territoriale;
- accorgimenti tecnici presso le sorgenti, come pavimentazioni stradali e binari ferroviari;
- scelta di sorgenti più silenziose;
- riduzione della trasmissione del suono (barriere fonoassorbenti, gallerie, insonorizzazione degli edifici, ecc.);

- licenze;
- campagne di informazione pubblica;
- monitoraggio acustico (misurazione del rumore in uno o più punti per verificare se i livelli immessi o emessi soddisfano o meno norme prestabilite);
- misure pecuniarie come tasse e ammende.

Per gli interventi devono essere stati stanziati fondi adeguati, approvati dalle autorità competenti.

Gli interventi i cui stanziamenti non sono ancora stati approvati devono essere citati a parte, con menzione della data per cui è atteso il finanziamento.

I piani di risanamento devono fare menzione degli effetti auspicati in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).

2. La Commissione potrà elaborare linee guida orientative in merito ai piani di risanamento.

ALLEGATO VI DATI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE

I dati da trasmettere alla Commissione sono i seguenti.

1. PER GLI AGGLOMERATI URBANI

- 1.1 Una descrizione concisa dell'agglomerato: ubicazione, dimensioni, numero di abitanti.
- 1.2 L'autorità competente.
- 1.3 I programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto.
- 1.4 I metodi di calcolo o misurazione applicati.
- 1.5 Quando si applicano i metodi provvisori di calcolo ai sensi dell'allegato II: il numero totale di persone che occupano ambienti abitativi esposti a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di LDEN in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: < 55, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, >79, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività produttiva. Le cifre vanno arrotondate al centinaio: (ad esempio: 5200 = tra 5150 e 5249; 100 = tra 50 e 149; 0 = meno di 50).

Occorre inoltre precisare quante persone negli intervalli di cui sopra occupano ambienti abitativi dotati di:

- insonorizzazione da quel particolare rumore;
- una facciata relativamente silenziosa.

Occorre inoltre dichiarare quante scuole e ospedali siano esposti a ciascuno degli intervalli di LDEN di cui sopra e a quanti studenti e pazienti ciò corrisponda.

Indicare anche l'area totale (in km²) adibita a parchi in ciascuno degli intervalli di LDEN di cui sopra.

Precisare poi in che misura le strade, le ferrovie e gli aeroporti principali, definiti all'articolo 3 della presente direttiva, contribuiscano a quanto sopra.

Quando si applicano i metodi comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'allegato II, gli intervalli di cui sopra sono estesi con l'aggiunta del livello < 50, 50-54; il livello <55 dB è soppresso.

- 1.6 Quando si applicano i metodi provvisori ai sensi dell'allegato II: il numero totale (arrotondato al centinaio) di persone che occupano ambienti abitativi esposti a ciascuno dei seguenti livelli di LNIGHT in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: <45, 45 – 49, 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74, >74, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività produttiva.

Occorre inoltre precisare quante persone negli intervalli di cui sopra occupano ambienti abitativi dotati di:

- insonorizzazione da quel particolare rumore;
- una facciata relativamente silenziosa.

Precisare poi in che misura le strade principali, le ferrovie principali e gli aeroporti principali contribuiscano a quanto sopra.

Quando si applicano i metodi comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'allegato II, gli intervalli di cui sopra sono estesi con l'aggiunta del livello < 40, 40-44; il livello <45 dB è soppresso.

- 1.7 Le dimensioni (in km²) e le dimensioni relative (in percentuale dell'area totale dell'agglomerato) delle aree adibite a parco pubblico o a fini ricreativi con livelli di LDEN inferiori a 55 dB, a prescindere dalla sorgente.
- 1.8 Una sintesi del piano di risanamento che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato V e che non superi le 10 cartelle.

2. PER LE STRADE, LE FERROVIE E GLI AEROPORTI PRINCIPALI

- 2.1 Una descrizione generale della strada, della ferrovia o dell'aeroporto: ubicazione, dimensioni e flussi di traffico.
- 2.2 Una caratterizzazione dell'area circostante: città, paesi, campagna o altro, informazioni su assetto territoriale, tipo di edifici e loro destinazione d'uso, altre sorgenti di rumore.
- 2.3 I programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto.
- 2.4 I metodi di calcolo o misurazione applicati.
- 2.5 Quando si applicano i metodi provvisori ai sensi dell'allegato II: il numero totale (arrotondato al centinaio) di persone che occupano ambienti abitativi al di fuori degli agglomerati urbani esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di LDEN in dB a 4 m di altezza e a $2,0 \pm 0,2$ m davanti alla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, >79.

Occorre inoltre precisare quante persone negli intervalli di cui sopra occupano ambienti abitativi dotati di:

- insonorizzazione da quel particolare rumore;
- una facciata relativamente silenziosa.

Occorre inoltre dichiarare quante scuole e ospedali siano esposti a ciascuno degli intervalli di LDEN di cui sopra e a quanti studenti e pazienti ciò corrisponda.

Quando si applicano i metodi comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'allegato II, gli intervalli di cui sopra sono estesi con l'aggiunta del livello 50-54 dB.

2.6 Quando si applicano i metodi provvisori ai sensi dell'allegato II: il numero totale (arrotondato al centinaio) di persone che occupano abitazioni al di fuori degli agglomerati urbani esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di LNIGHT in dB sulla facciata più esposta: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >74.

Occorre inoltre precisare quante persone negli intervalli di cui sopra occupano ambienti abitativi dotati di:

- insonorizzazione da quel particolare rumore;
- una facciata relativamente silenziosa.

Quando si applicano i metodi comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'allegato II, gli intervalli di cui sopra sono estesi con l'aggiunta del livello 40-44 dB.

2.7 L'area totale (in km²) esposta a livelli di LDEN superiori a 55, 65 e 75 dB, rispettivamente. Occorre inoltre fornire il numero totale (arrotondate al centinaio) di abitazioni ed il numero totale di persone (arrotondato al centinaio) presenti in ciascuna area. Le cifre includono gli agglomerati urbani.

Occorre rappresentare anche le curve di 55 e 65 dB su una o più mappe, che devono comprendere informazioni sull'ubicazione di paesi, città e agglomerati urbani all'interno delle curve.

2.8 Una sintesi del piano di risanamento che contempri tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato V e che non superi le 10 cartelle.

3. LINEE GUIDA

La Commissione elaborerà linee guida ad ulteriore ausilio ai fini della trasmissione dei suddetti dati.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E

B4-3040.

3. BASE GIURIDICA

Articolo 175 del trattato CE.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

A seguito dei suggerimenti del Libro verde sulle politiche future in materia di inquinamento acustico (COM(96) 540 def.), della reazione positiva al Libro verde da parte del Parlamento europeo (GU C 200 del 30.6.97, pag. 28) e della reazione positiva di oltre 200 altri soggetti (compresi gli Stati membri), la Commissione ha elaborato una proposta intesa a fungere da base per un approccio più efficace e più coerente al rumore ambientale nella Comunità. La direttiva proposta contiene i seguenti elementi:

- armonizzazione di descrittori acustici e tecniche di determinazione;
- mappatura acustica per gli agglomerati urbani e nei pressi di strade, ferrovie e aeroporti principali;
- piani di risanamento per il contenimento del rumore negli agglomerati urbani e in prossimità di strade, ferrovie e aeroporti principali;
- informazione del pubblico;
- banca dati UE dei risultati della mappatura acustica e dei piani di risanamento; pubblicazione periodica di sintesi per l'UE;
- sviluppo di obiettivi, strategie ed interventi comunitari per la riduzione del numero di cittadini esposti al rumore ambientale;

miglioramento della politica dell'UE in materia di emissione acustica.

La direttiva proposta impone alla Commissione di:

- pubblicare le informazioni riguardanti autorità competenti e agglomerati urbani, strade, ferrovie e aeroporti selezionati;
- centralizzare e valutare le sintesi delle mappe acustiche e dei piani di risanamento e pubblicarne i risultati ogni cinque anni, pubblicando la prima relazione entro quattro anni e tre mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva;
- fornire dati di ingresso (emissione acustica di aeromobili, veicoli a motore, veicoli ferroviari, diversi tipi di strade, diversi tipi di binari ferroviari, ecc.) per i “metodi di calcolo provvisori raccomandati” della rumorosità dei trasporti e per i metodi comuni definitivi; aggiornare le relative banche dati;
- sviluppare, aggiornare, migliorare ed estendere le tecniche di determinazione e proporre eventuali adeguamenti degli allegati in funzione delle necessità;
- istituire programmi di garanzia di qualità per le tecniche di determinazione;
- presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta con: 1) gli obiettivi a lungo e medio termine di riduzione del numero di persone esposte al rumore; 2) le strategie e le misure necessarie a conseguire tali obiettivi; 3) una strategia volta alla protezione delle aree relativamente silenziose in aperta campagna. La prima proposta deve essere presentata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore; è prevista una revisione ogni cinque anni;
- convocare le riunioni del comitato di regolamentazione;

presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ogni cinque anni, con inizio dieci anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo

- Entro sei anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle strategie e le misure, eventualmente corredata di proposte di modifica della direttiva.
- È prevista una relazione di valutazione nel corso del settimo anno dalla data di entrata in vigore.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1 Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

La maggior parte delle spese riguarda il finanziamento al 100%.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

Le spese per la Commissione sono le seguenti:

- riunioni del comitato di gestione e dei gruppi di lavoro;
- pubblicazione dei documenti di sintesi dei gruppi di lavoro;
- studi a supporto dei lavori dei gruppi di lavoro;
- linee guida riguardanti i “metodi raccomandati provvisori” e la centralizzazione e pubblicazione dei dati di rumorosità ottenuti con tali metodi;
- linee guida riguardanti i “metodi di calcolo comuni”, la centralizzazione di dati e la pubblicazione e l'aggiornamento delle relative banche dati;
- centralizzazione, valutazione e pubblicazione dei risultati della mappatura e dei piani di risanamento;
- istituzione di un programma di garanzia di qualità;
- elaborazione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a obiettivi, strategie e misure;
- riunioni del comitato di regolamentazione;
- valutazione della direttiva.

Le spese non obbligatorie sono le seguenti:

- elaborazione e pubblicazione di linee guida;
- mandati al CEN per lo sviluppo di norme europee su argomenti specifici.

I costi di queste azioni sono calcolati come segue.

- (1) Comitato di gestione: nel 2000 una riunione a 7 000 €; negli anni successivi 2 riunioni a 14 000 €; Gruppi di lavoro: i costi dei 4 gruppi di lavoro già esistenti sono sostenuti da altre DG; gli stanziamenti di bilancio 2000 per i 6 rimanenti gruppi di lavoro esistenti ammontano a 13 000 €, che rappresentano meno di un incontro per gruppo di lavoro. Ora, per un lavoro fatto bene risultano necessari in media 2 incontri; quindi 6 gruppi di lavoro e 12 incontri per 4 000 € fa 48 000 €; totale per comitato di gestione e gruppi di lavoro negli anni n+1 e seguenti: 62 000 €.
- (2) Pubblicazione dei documenti di sintesi: il principale strumento di pubblicazione è Internet, che non comporta costi esterni. Viene inoltre stampato e distribuito un numero limitato di copie cartacee, per le quali sono sufficienti 10 000 € nella maggior parte degli anni.

- (3) Studi a supporto dei gruppi di lavoro: la maggior parte della ricerca necessaria a sviluppare i metodi di determinazione e a studiare gli effetti sulla salute viene da programmi come il Quinto programma di RST. Occorre però procedere alla sintesi delle conoscenze ed esperienze già acquisite e devono essere redatti i documenti di sintesi. Lo stanziamento della DG ENV per il 2000 a questi fini è di 175 000 € (il che comprende uno studio sui tosaerba per il gruppo di lavoro 7). Tenuto conto delle esigenze dei gruppi di lavoro (relative ad esempio ad analisi costi/benefici, studi sulla mappatura e sulla relazione fra emissioni e percezione), tali fondi non sono sufficienti a coprire gli anni successivi e devono essere aumentati a 300 000 € nei prossimi anni.
- (4) L'elaborazione e pubblicazione dei metodi di calcolo provvisori e la centralizzazione e pubblicazione dei dati di ingresso per questi metodi inizieranno nel 2001 e saranno completati un anno dopo l'adozione della direttiva (2002 + 1 = 2003); ciò richiede circa 100 000 € all'anno.
- (5) I lavori per la preparazione di linee guida e banche dati per i metodi comuni definitivi possono iniziare una volta chiarita la forma che tali metodi dovranno assumere, cioè prevedibilmente nel 2004. A quel punto per circa tre anni saranno richiesti stanziamenti fra 500 000 e 1 milione di € per l'elaborazione delle linee guida e per la misurazione e la pubblicazione dei dati di rumorosità delle sorgenti. Dopo la pubblicazione iniziale dei metodi e delle banche dati di rumorosità, i fondi possono essere ridotti a 500 000 €.
- (6) La centralizzazione e valutazione dei risultati della mappatura acustica e dei piani di azione inizia tre anni dopo l'adozione della direttiva, quindi probabilmente nel 2005. Richiede circa 100 000 € all'anno.
- (7) Deve essere istituito un programma di garanzia di qualità per i metodi comuni definitivi; questa azione deve iniziare parallelamente al punto (5); 100 000 € per due anni appaiono sufficienti.
- (8) La preparazione della proposta su obiettivi, strategie e misure richiede risorse umane della Commissione e i risultati dei documenti di sintesi di cui ai punti 2) e 3).
- (9) Le riunioni del comitato di regolamentazione devono iniziare subito dopo l'adozione della direttiva; costi p.m..
- (10) La valutazione della direttiva inizia non prima del 2009; costi p.m..

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Stanziamenti d'impegno in mio EUR (prezzi correnti)

Ripartizione	Esercizio n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	n+6 e esercizi successivi
1. Riunioni del comitato di gestione e dei gruppi di lavoro	0,020	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,040
2. Pubblicazione dei documenti di sintesi	0,005	0,010	0,020	0,020	0,010	0,010	0,010
3. Studi a supporto dei gruppi di lavoro	0,175	0,250	0,300	0,300	0,300	0,250	0,200
4. Metodi di calcolo provvisori: elaborazione, centralizzazione e pubblicazione dei dati di rumorosità	0	0,100	0,100	0,100	0	0	0
5. Metodi comuni definitivi: misurazioni, elaborazione, pubblicazione, aggiornamento	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0,500
6. Raccolta, valutazione e pubblicazione dei risultati della mappatura e dei piani di risanamento	0	0	0	0	0,100	0,100	0,100
7. Istituzione di un programma di garanzia di qualità	0	0	0	0	0,100	0,100	0
Totale	0,200	0,420	0,480	1,480	1,570	1,520	0,850

7.3 Spese operative per studi, esperti ecc., comprese nella parte B del bilancio

Stanziamenti d'impegno in mio EUR (prezzi correnti)

	Esercizio n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5 e esercizi successivi	Totale
– Studi	0,175	0,330	0,380	1,280	1,400	1,550	5,115
– Riunioni di esperti ¹	0,020	0,060	0,060	0,060	0,060	0,100	0,360
– Informazioni e pubblicazioni	0,005	0,030	0,040	0,140	0,110	0,220	0,545
Totale	0,200	0,420	0,480	1,480	1,570	1,870	6,020

¹ Spese conformi ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione del 22.4.1992 (SEC(1992) 769).

7.4 Scadenario degli stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento

in mio EUR

	Esercizio n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5 e esercizi successivi	Totale
Stanziamenti d'impegno	0,200	0,420	0,460	1,480	1,570	1,870	6,020
Stanziamenti di pagamento							
Esercizio n	0,200						0,200
n+1		0,168					0,168
n+2		0,252	0,228				0,480
n+3			0,252	0,628			0,880
n+4				0,852	0,664		1,516
n+5					0,906	0,508	1,414
ed esercizi successivi						1,362	1,362
Totale	0,200	0,420	0,480	1,480	1,570	1,870	6,020

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Procedure standard della Commissione per i contratti di studio.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1 Obiettivi specifici quantificabili; beneficiari

Dalle esperienze degli Stati membri emerge che è possibile ottenere una notevole riduzione del numero di persone esposte al rumore e dei relativi danni per mezzo di misure che costano meno del 10% dei danni stessi. I costi e benefici possono però non essere direttamente connessi con la presente direttiva, poiché dipendono dai limiti e dalla legislazione vigenti a livello nazionale, nonché dall'esito di studi e dibattiti futuri su obiettivi, strategia e piani di risanamento dell'UE. Un importante elemento dell'approccio dell'UE sarà costituito dal miglioramento della politica relativa alle sorgenti, poiché in genere tale politica è di gran lunga più conveniente delle politiche relative alla trasmissione del rumore (installazione di barriere fonoassorbenti, insonorizzazione delle facciate, assetto territoriale).

Nell'UE i cittadini esposti all'inquinamento acustico sono circa 100 milioni. Di questi almeno 20 milioni soffrono di seri disturbi del sonno e possibilmente di varie malattie indotte dal rumore. La direttiva proposta pone le basi per un approccio più efficace e conveniente rispetto ai costi da parte di autorità locali, Stati membri e Comunità. L'effettiva riduzione del numero di persone esposte al rumore dipenderà dalle legislazioni nazionali e dai processi democratici che saranno generati dalla direttiva.

9.2 Giustificazione dell'azione

La fissazione di limiti per l'inquinamento acustico resta di competenza degli Stati membri. I costi per la Comunità si limitano allo sviluppo e all'aggiornamento di una metodologia comune, alla centralizzazione e pubblicazione di dati e ad una politica relativa all'emissione acustica. Quest'ultima spetta già alla Commissione; per le prime due voci gli Stati membri necessitano dell'ausilio della Comunità.

L'approccio è simile a quello impiegato per l'inquinamento atmosferico: la direttiva 96/62/CE definisce un approccio per la gestione della qualità dell'aria basato su metodi armonizzati, su piani di risanamento e sull'informazione al pubblico². L'esercizio è anche molto simile ad approcci nazionali già esistenti in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Svezia.

Gli effettivi risultati della direttiva dipenderanno in larga misura dai limiti e da altri elementi della legislazione degli Stati membri. Nella maggior parte degli Stati membri sono già in vigore limiti, che sono tali da richiedere un miglioramento. È lecito prevedere che questi Stati membri applicheranno tali limiti ai nuovi descrittori acustici, mentre gli altri Stati membri sceglieranno probabilmente limiti simili.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Ogni cinque anni la Commissione è tenuta a pubblicare una panoramica dell'impatto del rumore sui cittadini dell'UE.

Entro sei anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta riguardante la riduzione del numero di persone esposte. I numeri saranno verificati mediante la mappatura acustica, la centralizzazione dei relativi dati da parte della Commissione e l'applicazione delle relazioni dose-effetto.

Gli articoli 10, 11 e 14 della proposta descrivono diversi tipi di valutazioni, da svolgere con frequenza quinquennale.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (SEZIONE III, PARTE A DEL BILANCIO)

Le risorse amministrative effettivamente mobilitate saranno stabilite dalla decisione annuale della Commissione sullo stanziamento delle risorse, tenendo conto del personale aggiuntivo e degli stanziamenti concessi dall'autorità di bilancio. Nel breve termine non ci sarà bisogno di ulteriori risorse umane.

² Direttiva 96/62/CE, GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

10.1 Incidenza sul numero dei posti

Natura dei posti		Personale da assegnare alla gestione dell'azione		di cui		Durata
		posti permanenti	posti temporanei	risorse disponibili presso la DG o il servizio interessato	risorse supplementari	
Funzionari o agenti temporanei	A	0,5	1	1,5	0	2001-2006
	B					
	C	0,5		0,5	0	2001-2006
Altre risorse						
Totale		1	1	2	0	

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

EUR

	Importo	Metodo di calcolo
Funzionari	0	
Agenti temporanei	0	
Totale	0	

10.3 Aumento delle altre spese di funzionamento inerenti all'azione

EUR

Linea di bilancio	Importo	Metodo di calcolo
A-703	30 000	Sostenute da un altro comitato
A-7031	p.m.	
Totale	30 000	

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO:

da inserire

LA PROPOSTA

1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali.

La direttiva proposta riguarda le seguenti dimensioni comunitarie del controllo dell'inquinamento acustico: descrittori acustici comuni, tecniche comuni di determinazione dell'esposizione al rumore, monitoraggio dell'inquinamento acustico nell'UE, sviluppo di una strategia di risanamento per l'UE, scambio di informazioni a livello UE e legislazione sull'emissione acustica. Una direttiva rappresenta il modo per garantire l'introduzione di questi elementi. Gli Stati membri restano competenti per la fissazione di limiti.

Un mancato intervento comporterebbe l'assenza di una qualsiasi base per la riduzione del numero di cittadini UE che soffrono di danni alla salute (dell'ordine di 100 milioni di persone) e per la riduzione dei danni economici dovuti all'inquinamento acustico (tra 10 e 40 miliardi di € ogni anno).

L'IMPATTO SULLE IMPRESE

2. **Determinare l'incidenza della proposta:**

- **sui vari settori di attività**

La direttiva coinvolgerà principalmente le imprese di consulenza in materia acustica e i fornitori di *software* di mappatura e di apparecchiature di misurazione, il cui comparto potrebbe aumentare di circa 20 milioni di € all'anno. La maggior parte dei costi connessi saranno sostenuti dalle pubbliche autorità, ma anche le imprese aeroportuali e ferroviarie ne sosterranno una parte.

Indirettamente, a seguito dei piani di risanamento per agglomerati urbani, strade principali, ferrovie principali e aeroporti principali, saranno coinvolti anche altri settori. I fornitori di barriere e pavimentazioni stradali fonoassorbenti e di sistemi di insonorizzazione degli edifici dovrebbero attendersi un aumento della domanda.

In una fase successiva, lo sviluppo di obiettivi, strategie e misure UE di cui all'articolo 11 potrà dar luogo ad altri strumenti normativi, rivolti ad una cerchia più ampia di settori economici. Tuttavia non vi sarebbe una connessione diretta con l'attuale proposta.

- **sulle diverse dimensioni delle imprese (indicare la concentrazione di piccole e medie imprese)**

L'incidenza della proposta non dipende dalle dimensioni delle imprese

- **specificare se esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese**

Le imprese interessate sono disseminate in tutta la Comunità.

3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta

Le dirette conseguenze per le imprese si sono limitate ad aeroporti, ferrovie e autostrade privatizzati, che dovranno fornire mappe acustiche e piani di risanamento.

4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta

- **sull'occupazione**

La mappatura acustica e l'obbligo di elaborare piani di risanamento creerà un piccolo numero di opportunità di impiego nella pubblica amministrazione, nelle aziende di consulenza, nelle imprese che forniscono *software* e nell'industria delle apparecchiature di misurazione. Nessun effetto significativo è previsto su altri settori economici.

- **sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese**

Potranno nascere nuove imprese negli Stati membri attualmente non molto attivi nel campo del contenimento dell'inquinamento acustico.

- **sulla competitività delle imprese**

L'impatto diretto della proposta sulla competitività delle imprese dell'UE è trascurabile.

È anche probabile che gli effetti indiretti a lungo termine relativi ai vari piani di risanamento, alle strategie e alle misure, modificheranno in senso positivo la competitività globale delle imprese dell'UE. Ciò è dovuto al fatto che la qualità ambientale di molti prodotti aumenterà e che saranno sviluppati nuovi prodotti per il contenimento del rumore. Peraltro le imprese che non si terranno al passo con questi sviluppi potranno assistere ad un calo dell'attività.

5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.).

CONSULTAZIONE

6. **Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta e principali osservazioni**

La proposta è stata elaborata secondo principi di massima apertura che hanno permesso di esprimersi a molte organizzazioni, tra cui i rappresentanti di vari settori industriali. Le principali consultazioni hanno avuto luogo nell'ambito del comitato di gestione per la politica sul rumore ambientale, nel quale sono rappresentate le seguenti organizzazioni dell'industria:

- ACI Europe (Società aeroportuali europee)
- AECMA (Associazione europea dei costruttori di materiale aerospaziale)
- IRU (Unione internazionale dei trasporti stradali)
- ACEA (Associazione europea di produttori di automobili)
- ORGALIME (Gruppo di collegamento delle industrie europee meccanica, elettrica, elettronica e metallurgica)
- EUROMOT (Comitato europeo dell'associazione dei fabbricanti di motori a combustione interna)
- CER (Comunità delle ferrovie europee)
- UIP (Unione internazionale proprietari di carri privati).

Hanno contribuito inoltre anche molti altri settori industriali, come i produttori di *software* e i consulenti in materia acustica, per il tramite di esperti nei gruppi di lavoro.

Tutte queste organizzazioni hanno espresso parere decisamente favorevole.